

Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore
e tricicli a motore
(OETV 3)

del 2 settembre 1998 (Stato 1° luglio 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione stradale (LCStr)¹,

ordina:

1 Disposizioni generali

1.1 Campo d'applicazione

- 1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore sottoposti alla LCStr, di cui negli articoli 14 lettere a e b e 15 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
- 1.1.2 Sono esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza:
 - 1.1.2.1 I veicoli che non dispongono di un'approvazione generale CE (approvazione del tipo CE) o di un certificato di conformità CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore;
 - 1.1.2.2 i veicoli impiegati anche su rotaia, in acqua o in aria;
 - 1.1.2.3 i veicoli ai quali, prima o dopo l'immatricolazione, sono state apportate modifiche per cui non esistono approvazioni o dichiarazioni di conformità;
 - 1.1.2.4 i veicoli che, per la loro costruzione, hanno una velocità massima di 6 km/h;
 - 1.1.2.5 i veicoli fuoristrada concepiti soprattutto per il tempo libero, con tre ruote disposte in modo simmetrico, di cui una anteriore e due posteriori;

RU 1998 2487

¹ RS 741.01

² RS 741.41

- 1.1.2.6³ I veicoli di piccola serie, vale a dire i veicoli appartenenti a un tipo di veicolo giusta l'articolo 2 numero 1 della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o giusta l'articolo 2 numero 1 della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, il cui numero di esemplari all'anno è limitato a 200;
- 1.1.2.7 i veicoli speciali e i veicoli di lavoro (art. 25 cpv. 1 o art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV);
- 1.1.2.8 i veicoli condotti da pedoni;
- 1.1.2.9 i veicoli destinati all'uso da parte di motulesi;
- 1.1.2.10 i veicoli destinati a gare sportive su strada o fuori strada;
- 1.1.2.11 i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi o immunità diplomatici o consolari; questi devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell'allegato 5 della Convenzione internazionale dell'8 novembre 1968⁴ sulla circolazione stradale.
- 1.1.3 Tutti i veicoli che non rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza sottostanno alle disposizioni dell'OETV. I veicoli di cui al n. 1.1.2.3 dal momento della trasformazione sottostanno alle disposizioni dell'OETV.

1.2 Esigenze generali

- 1.2.1⁵ I veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE (direttive CEE/CE), menzionate ai numeri 2.4–2.10, o della Commissione economica per l'Europa (regolamenti ECE), come anche ai dati del fabbricante conformemente all'elenco completo giusta l'allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o conformemente all'elenco completo giusta l'allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.
- 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il n. 1.2.1 sono adempiute se sono stati presentati un'approvazione generale CE o un certificato di conformità CE giusta la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 3184).

⁴ RS **0.741.10**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 3184).

due o tre ruote. Inoltre la conformità alle esigenze tecniche può essere provata mediante approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità, o giusta la direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

1.2.1.2 Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna esigenza tecnica, si applica l'OETV.

1.2.2 L'approvazione del tipo dei veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull'ordinanza del 19 giugno 1995⁶ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

1.3 Dichiarazione del DATEC che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali

1.3.1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è autorizzato a:

1.3.1.1 ...⁷

1.3.1.2 dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento inerenti a particolari tecnici di importanza secondaria.

1.3.2 Le autorità interessate devono essere consultate. In caso di divergenze d'opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale.

1.4 Definizioni secondo il diritto CE e il diritto svizzero

1.4.1 La definizione «Motocicli» corrisponde nel diritto svizzero a «Motoveicoli» (art. 14 lett. a OETV).

1.4.2 La definizione «Motoleggere» corrisponde nel diritto svizzero a «Motoleggere» (art. 14 lett. b OETV).

1.4.3 La definizione «Tricicli» corrisponde nel diritto svizzero a «Tricicli a motore» (art. 15 cpv. 1 OETV).

1.4.4 La definizione «Quadricicli leggeri» corrisponde nel diritto svizzero a «Quadricicli leggeri a motore» (art. 15 cpv. 2 OETV).

1.4.5 La definizione «Quadricicli» corrisponde nel diritto svizzero a «Quadricicli a motore» (art. 15 cpv. 3 OETV).

⁶ RS 741.511

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2002 (RU 2002 3184).

2 Esigenze tecniche

2.1⁸ Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano le prescrizioni della CE (direttive CEE/CE), menzionate ai numeri 2.4–2.10, o della Commissione economica per l'Europa (regolamenti ECE) e i dati del fabbricante conformemente all'elenco completo giusta l'allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o conformemente all'elenco completo dell'allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

2.1a⁹ Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti.

2.2 I testi delle direttive CEE/CE e dei regolamenti ECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l'Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l'Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.¹⁰

2.3¹¹ Le date di pubblicazione e modifica di direttive CEE/CE e di regolamenti ECE sono indicate nell'allegato 2 OETV.

2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegno

	Direttiva di base CE	Capitolo	Reg. ECE n.
2.4.1	Dimensioni e pesi	93/93/CEE	
2.4.2	Dati prescritti	93/34/CEE	
2.4.3	Posto per il montaggio della targa ufficiale posteriore	93/94/CEE	

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 3184).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU **2000** 2403).

¹⁰ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 3184).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 3184).

2.5¹²	Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro			
2.5.1	Velocità massima, coppia massima, potenza utile massima del motore	95/1/CE		
2.5.2	Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico	97/24/CE	5	
2.5.3	Livello sonoro ammesso e dispositivo di scappamento	97/24/CE	9	
2.5.4	Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico	2002/51/CE		
2.6	Ruote/Pneumatici			
2.6.1	Pneumatici	97/24/CE	1	ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75
2.7	Freni			
2.7.1	Impianti di frenatura	93/14/CEE		ECE-R 78
2.8	Carrozzeria/Telaio			
2.8.1	Sporgenze esterne	97/24/CE	3	
2.8.2	Cinture di sicurezza e loro ancoraggi	97/24/CE	11	ECE-R 16
2.8.3	Vetri, tergicristallo, lavacristallo, dispositivi di sbrinamento e disappannamento	97/24/CE	12	
2.9	Dispositivi d'illuminazione			
2.9.1	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	93/92/CEE		ECE-R 53

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU **2003** 1824).

2.9.2		97/24/CE	2	ECE-R 3 ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82
-------	--	----------	---	---

2.10 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

2.10.1	Specchio retrovisore	97/24/CE	4	ECE-R 81
2.10.2	Identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori	93/29/CEE		ECE-R 60
2.10.3	Dispositivo di avvertimento acustico	93/30/CEE		ECE-R 28
2.10.4	Supporti	93/31/CEE		
2.10.5	Dispositivo di ritenuta per passeggeri	93/32/CEE		
2.10.6	Dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato	93/33/CEE		ECE-R 62
2.10.7	Serbatoi per carburante	97/24/CE	6	
2.10.8	Provvedimenti contro interventi non autorizzati	97/24/CE	7	
2.10.9	Sopportabilità elettromagnetica	97/24/CE	8	
2.10.10	Dispositivi d'agganciamento per rimorchi	97/24/CE	10	
2.10.11 ¹³	Indicatore di velocità	2000/7/CE		ECE-R 39

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 3184).

3 Disposizioni penali e finali

3.1 Disposizioni penali

Si applicano le disposizioni penali dell'articolo 219 OETV.

3.2 Esecuzione

Si applicano le disposizioni d'esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV.

3.3 Disposizioni transitorie

3.3.1 I veicoli ammessi a circolare prima del 1° ottobre 1998 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni.

3.3.2 Per l'applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV^{14 15} vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia la data dell'importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l'immatricolazione.

3.4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

¹⁴ RS **741.41**

¹⁵ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002 3184**).

*Allegato*¹⁶

¹⁶ Abrogato dal n. II dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 3184).